



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## SULLA NECESSITA' DI ACCUDIRE ANIMALI

Alla luce dei molteplici interventi del Governo, ed in particolare, del DL 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con il testo del DPCM del 10 aprile 2020 (che sul tema ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile u.s.), lo spostamento delle persone fisiche per l'accudimento, il soccorso, la gestione e la cura delle colonie feline, dei canili, dei gattili, nonché dei gatti (e dei cani) in libertà e degli animali d'affezione, deve ritenersi ancora oggi legittimato e **giustificato da ragioni di necessità e motivi di salute**.

Infatti, il perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha reso necessario (come testimoniato dai numerosi DPCM succedutisi nel tempo), da un lato, il mantenimento delle originarie e severe misure di contenimento adottate già a partire dall'iniziale fase di "lockdown", tra cui: *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche (...), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*, dall'altro, il perdurare delle precedenti deroghe ai divieti citati, quale tra tutti, la possibilità di provvedere alle esigenze di approvvigionamento, assistenza e cura di tutti gli animali d'affezione.

L'esercizio di tali attività, si rammenta, costituisce perciò un diritto-dovere giustificato da ragioni di necessità e/o motivi di salute, oltre che sancito dalla legge stessa.

Infatti, i proprietari e i detentori degli animali d'affezione risultano responsabili ai sensi di legge, come pure i volontari delle colonie feline, dei canili, dei gattili e dei gatti e cani in stato di libertà (L. 281/1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Sul punto si ricorda che tale norma, all'articolo 1, dispone che: "lo Stato ha l'obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (...)", così riconoscendo come "**interesse pubblico preminente di rilievo statale**" **la promozione del benessere e la tutela degli animali d'affezione.** Inoltre, all'articolo 2, comma 7 è ulteriormente previsto che le colonie feline sono protette ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarle e/o spostarle dal loro habitat naturale.

Secondo la giurisprudenza, la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva sancito dal codice penale all'articolo 544 -ter. In ordine al reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice penale, la Corte di Cassazione ha, inoltre, a più riprese ribadito che il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011), sicché appare evidente come **l'accudimento e l'assistenza nei confronti di tutti gli animali di cui si sia a vario titolo responsabili sia, anche e soprattutto in tempi di emergenza, non solo lecito ma anche doveroso.**

Nel dettaglio, infatti, si rammenta che il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione che mediante omissione, ad esempio lasciando patire la fame, la sete e il freddo agli animali (Cass. pen. Sez. IV, sent. 10820 del 18/11/75 - Pres. Leone), ed ancora attraverso "la privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica (...) che produce nell'animale gravi sofferenze" (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n. 147/06 del 08/05/06 Est. Andreazza). Sul punto si evidenzia anche la pronuncia della terza Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 32837/2013) in

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio.

Pertanto, la vita e la salute di ciascun animale costituisce bene giuridicamente rilevante perché tutelata dalla normativa amministrativa e penale (art. 544 bis, art. 544 ter, art. 727 c.p.), ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla Legge Nazionale - Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991 - oltre che dalla Convenzione europea “Per la protezione degli animali da compagnia” (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, ‘Protezione degli animali da compagnia’), nonché dalle Leggi Regionali, ragione per cui deve essere garantita la possibilità di spostamenti al fine di curarli e salvaguardare il loro diritto alla vita ed alla salute, come ribadito dallo stesso Ministero della Salute.

A tal proposito, infatti, anche la nuova **Circolare del Ministero della Salute dell’8 aprile 2020**, in continuità con tutte le precedenti disposizioni, ha espressamente individuato tra le **attività indifferibili** che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale **l’accudimento e la gestione di colonie feline, canili, gattili, gatti in stato di libertà e quindi degli animali d’affezione in termini più generali.** Ai sensi della stessa Circolare deve considerarsi, inoltre, altrettanto indifferibile l’attività dei servizi veterinari competenti destinata al **controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline** previste ai sensi della L. 281/91 (il cui svolgimento dovrà tenere conto, tuttavia, della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome).

Sempre nel solco delle precedenti disposizioni deve ritenersi, altresì, che lo svolgimento di tali attività continui a costituire deroga per motivi di salute e/o

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

necessità rispetto alle misure di contenimento previste dai Decreti, o a quelle più restrittive eventualmente disposte dalle Regioni nell'ambito di propria competenza; e ciò anche laddove ciascuno spostamento possa comportare un trasferimento tra Comuni diversi.

Giova, infatti ricordare che anche alla luce dei divieti di spostamento delle persone fisiche al di fuori dei Comuni in cui si trovano, disposti dai Decreti, sono comunque fatte salve le esigenze di **assoluta urgenza** e - ancora una volta - i **motivi di salute** che giustificano lo spostamento da Comune a Comune del soggetto responsabile dell'accudimento e dell'assistenza degli animali d'affezione (di proprietà o liberi ai sensi della L. 281/1991) stanziati in un diverso territorio, in assenza di alternative *in loco*, nell'urgenza di dover provvedere al loro sostentamento e nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste.

A sostegno di questa interpretazione si veda come, anche in materia di cure veterinarie, ritenute attività escluse dai divieti già dal DPCM del 22 marzo e considerate, altresì, indifferibili alla luce della nuova Circolare del Ministero della Salute, la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari ha diffuso una specifica nota chiarificatrice rivolta sia ai veterinari che ai proprietari e detentori di animali in cui si ribadisce la possibilità di invocare i motivi di salute e necessità in caso di prestazioni urgenti veterinarie per i propri animali, producendo la certificazione veterinaria riguardo alla prestazione non rinviabile o d'emergenza i cui parametri sono definiti dalla stessa FNOVI .

Parimenti, in ambito commerciale, nello stesso DPCM del 10 aprile si legge che è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

(anche veterinari) nonché di prodotti agricoli e alimentari “di prima necessità” (anche per animali), sicché devono ritenersi legittimate dalle medesime ragioni giustificatrici sopra richiamate, anche tutte le attività volte all’approvvigionamento di simili risorse finalizzate all’accudimento-assistenza degli animali d’affezione di cui si è a vario titolo responsabili.

Allo scopo ulteriore di veder correttamente applicato e realizzato l’intento del legislatore non possiamo fare a meno, infine, di esigere e promuovere un’interpretazione estensiva del concetto di salute animale, in linea con il riconoscimento della necessità del rispetto delle caratteristiche etologiche delle varie specie, che prevede non solo il diritto al cibo ed al sostentamento, ma anche la possibilità di condurre nel quotidiano un’esistenza confacente alle proprie esigenze e al proprio benessere (come ad esempio la possibilità per i cani ospitati in casa da privati di poter uscire all’esterno seppur nei dintorni del palazzo, ecc...) come non poche ordinanze regionali hanno già provveduto a fare, specificando nel dettaglio.

Tali finalità, riteniamo, potranno raggiungersi anche attraverso il nostro fondamentale contributo di interpretazione e diffusione.

14 aprile 2020

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale